

ALLEGATO - L - ALLA DELIBERA DI C.C. DEL 21/5/26



Richiesta di sospensione della trattazione dell'approvazione del rendiconto di bilancio 2025, ai sensi dell'art. 13 Regolamento per il funzionamento degli organi collegiali.

Egr. colleghi,

con la presente sono a chiedere la sospensione della trattazione del punto in esame per il mancato rispetto della normativa prevista all'articolo 227 T.U.E.L. e ribadito all'interno del parere del Ministero dell'Interno n.12584 del 27.4.2023.

Tale richiesta, in particolare, si fonda sulla pretesa che questo consiglio comunale non ha avuto un tempo congruo, quantificabile dalla legge in venti giorni, ai fini della corretta valutazione di TUTTI i documenti allegati al Rendiconto di bilancio.

Infatti, seppur la pubblicazione della Delibera di Giunta del 27 aprile 2026, la n. 25, ha permesso in via preliminare a questi consiglieri comunali gli allegati in oggetto della delibera e, quindi, apparentemente nei termini per la convocazione di questo consiglio comunale; per quanto attiene alla Relazione dell'organo di revisione questo termine di venti giorni non può essere ritenuto soddisfatto.

La relazione in oggetto, infatti, è datata l'11/05/2026 e messa a disposizione dei consiglieri, nell'apposita area riservata, al momento della convocazione del presente consiglio comunale, ovvero il 12 maggio 2026. Ora, se la matematica non è una opinione, dalla data del 21 maggio, data per cui è prevista questa convocazione, e la data di pubblicazione del parere, ovvero del 12 maggio, sono decorsi solo NOVE giorni, 11 in meno rispetto a quelli previsti dalla legge.

A dimostrazione della rilevanza del documento all'interno degli allegati di cui i consiglieri debbono essere messi a conoscenza nei termini di legge sono le innumerevoli pronunce dei diversi TAR, da cui in ultimo, TAR Lazio, sez. II bis - Sentenza del 9 novembre 2020, n.11588, che in più passaggi ha ricordato come *"ai sensi dell'art. 227 comma 2 Tuel, infatti, il rendiconto è deliberato dall'organo consiliare entro il 30 aprile dell'anno successivo tenuto motivatamente conto della relazione dell'organo di revisione. La proposta è messa a disposizione dei componenti dell'organo consiliare in cui viene esaminato il rendiconto entro un termine non inferiore a venti giorni"* e, ancora, *"- come chiarito dalla giurisprudenza anche del Giudice d'Appello (cfr. Cons. St., n. 3813 del 2018) il ritardo nella messa a disposizione dei consiglieri della relazione dell'organo di revisione determina un vulnus alle prerogative consiliari, impedendo una deliberazione consapevole, dovendosi escludere che si tratti di una violazione meramente procedimentale ovvero di una forma di irregolarità inidonea a determinare l'invalidità della delibera di approvazione, integrando, per contro, un vizio sostanziale che determina l'illegittimità della delibera consiliare"*.

Alla luce di quanto esposto, dunque, chiedo che questo Consiglio

SOSPENDE LA DISCUSSIONE SULL'APPROVAZIONE DEL RENDICONTO DI BILANCIO

e proceda ad assegnare la nuova data del consiglio comunale, in ottemperanza ai principi di legge qui richiamati.

Trescore Cremasco, 21/05/2026

Cons. avv. Anna Ogliari